



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA**

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

**- S E N T E N Z A -**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6396/2023** promossa da:

*Parte\_1*, società di diritto tedesco (p. iva *P.IVA\_1*),  
rappresentata e difesa dall'avv. ANGLANI ANGELO e dall'avv. TRAVAGLINI  
GABRIELE e con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei medesimi come in  
atti

ATTRICE

contro

*CP\_1* *CP\_2* (c.f. *P.IVA\_2*), rappresentata e difesa dall'avv. VINCI PIERLUIGI  
e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Borgo  
Scroffa nr. 37

CONVENUTA

avente ad oggetto: Vendita di cose mobili

## CONCLUSIONI:

### PER LA PARTE ATTRICE:

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*.

#### In via principale

accertato e dichiarato, per i motivi di cui in atti, che CP\_3 è inadempiente alle obbligazioni contrattuali per cui è causa e, in particolare, al proprio Ordine 759 del 19.10.2020 nei confronti di Parte\_1 e successivi accordi, condannare per l'effetto la stessa a pagare il residuo corrispettivo per complessivi Euro 286.502,40, oltre IVA se dovuta, oltre interessi *ex lege* sino al soddisfo, ovvero subordinatamente condannare la medesima CP\_3 a pagare in concomitanza della consegna dei prodotti da Parte\_1 ad CP\_3 o della relativa offerta nel caso [...] CP\_3 rifiutasse la consegna.

#### In ogni caso

condannare CP\_3 al risarcimento di tutti i danni patiti da Parte\_1 [...] per effetto dell'inadempimento di CP\_3 alle obbligazioni per cui è causa, nella misura che verrà accertata all'esito del giudizio, da liquidarsi occorrendo anche in parte, se del caso, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

In via istruttoria, si insiste nelle istanze formulate con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. e, quanto al contestato preteso disconoscimento delle mail effettuato da controparte con la sua terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., ove rilevante, si reitera la istanza di verifica in precedenza formulata. Ci si

oppone in ogni caso all'accoglimento delle richieste *ex adverso* formulate, per i motivi di cui in atti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

#### **PER LA PARTE CONVENUTA:**

##### **In via preliminare / pregiudiziale di rito:**

Accertati i fatti esposti in narrativa della comparsa di costituzione e negli atti successivi, ed in particolare nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere un contratto relativo alla fornitura da parte di *Parte\_1* a favore di *CP\_1* di 4976 pezzi del prodotto WD HUB-009B e di 4976 pezzi del prodotto W308RRPB52-F-B, entrambi al prezzo unitario di € 28,80, e contestualmente applicabili a detto contratto le condizioni generali di contratto della società *Parte\_1*, dichiararsi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo la presente controversia da devolversi alla cognizione esclusiva della Corte arbitrale di *Pt\_2* per i motivi esposti. In caso di accoglimento dell'eccezione, condannarsi controparte alla rifusione delle spese di costituzione con aumento per la navigabilità degli atti.

##### **Nel merito:**

In via principale: accertati i fatti esposti in narrativa della comparsa di costituzione e negli atti successivi, ed in particolare, accertato e dichiarato che la controversia di cui è causa è regolata dal diritto italiano e non da quello tedesco, per i motivi tutti partitamente esposti in atti, rigettarsi le domande

attoree tutte nei confronti di CP\_1 in quanto **infondate in fatto e in diritto** per i motivi tutti partitamente indicati in atti. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere un contratto relativo alla fornitura da parte di Parte\_1 a favore di CP\_1 di 4976 pezzi del prodotto WD HUB-009B e di 4.976 pezzi del prodotto W308RRPB52-F-B, entrambi al prezzo unitario di € 28,80, e contestualmente si ritenesse che la controversia di cui è causa è regolata dal diritto tedesco e non da quello cinese, comunque rigettarsi le domande attoree tutte nei confronti di CP\_1 in quanto **infondate in fatto e in diritto** per i motivi tutti partitamente indicati in atti. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio.

#### **In via istruttoria**

Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate in atti, in particolare ma non limitatamente:

- a) la prova per testi come articolata nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.;
- b) l'ordine di esibizione, ai sensi ed agli effetti degli artt. 210 s.s. c.p.c. della documentazione sociale di Parte relativa alla eventuale intervenuta vendita totale e/o parziale dei beni di cui è causa (in particolare fatture e/o ddt) e/o inventario di magazzino e/o altra documentazione atta a dimostrare che i beni di cui è causa sono tuttora stoccati presso Parte nonché della corrispondenza intercorsa tra l'ing. Persona\_1 ed il *management* di Parte in particolare ma non limitatamente il sig. Persona\_2, relativamente all'ordine di cui è causa.

**CP\_1** si oppone alle istanze istruttorie tutte *ex adverso* formulate, segnatamente la prova per testi e l'ordine di esibizione.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, **Parte\_3**, società di diritto tedesco (d'ora in avanti **Parte**), conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società italiana **CP\_3** (d'ora in avanti **CP\_3**) affinché, accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali dedotte in causa e, in particolare al proprio ordine 759 del 19.10.2020, la stessa fosse condannata a pagare il residuo corrispettivo della merce ordinata per complessivi € 286.502,40, oltre IVA se dovuta e interessi *ex lege* fino al soddisfo, in subordine a pagare tale somma in concomitanza con la consegna dei prodotti da parte di **Parte** o della relativa offerta, in caso **CP\_3** ne rifiutasse la consegna e, in ogni caso, al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per l'inadempimento nella misura accertata in giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

A fondamento delle proprie domande **Parte** esponeva, in sintesi, quanto segue:

- **Parte** è società, facente parte del gruppo WD Bearings Group, che si occupa di ricerca, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di cuscinetti di alta qualità, mentre **CP\_3** è azienda specializzata in attrezzi e parti di ricambio per macchinari per il giardinaggio, agricoltura ed edilizia;

- CP\_3 in data 19.10.2020 aveva effettuato l'ordine 759, per complessivi € 288.000, avente ad oggetto 5.000 pezzi del prodotto WD HUB-009B e 5.000 del prodotto W308RRPB52-F-B, entrambi al prezzo unitario di € 28,8;

- nel modulo d'ordine, predisposto da CP\_3 era indicato che lo stesso sarebbe stato *“valido solo dopo approvazione 26 pz campione”*, tuttavia <sup>Parte</sup> nella relativa conferma d'ordine, specificava che l'ordine minimo era di 5.000 pezzi e riportava il piano generale di consegna scaglionato e l'importo totale di € 288.000;

- successivamente CP\_3 si riservava di confermare, nel gennaio 2021, se la consegna poteva avvenire in unica soluzione, una volta effettuate le prove dei prodotti campione;

- nel gennaio 2021 <sup>Parte</sup> rovedeva alla consegna dei 26 pezzi campione dei due prodotti, ma CP\_3 non comunicava gli esiti delle prove sui campioni e sosteneva che l'ordine non era mai stato perfezionato;

- iniziava un confronto tra i legali delle parti ove <sup>Parte</sup> osteneva che CP\_3 fosse obbligata a restituire i campioni e fornire i rapporti di prova negativi, secondo la consueta prassi commerciale, anche per dare modo all'attrice di correggere eventuali non conformità del prodotto;

- CP\_3 non restituiva i campioni, né inviava i rapporti di prova e, anzi, risultava aver venduto i predetti pezzi, che erano personalizzati per la convenuta.

Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva in diritto la vincolatività per CP\_3 dell'ordine 759 per l'intero quantitativo dei pezzi ordinati, in assenza di alcuna comunicazione circa l'esito negativo delle prove sui campioni,

diversamente la condizione apposta da CP\_3 all'ordine sarebbe nulla in quanto meramente potestativa, sia applicandosi, come si doveva, il diritto tedesco alla fattispecie, sia applicandosi il diritto italiano. In ogni caso l'ordine era valido e non vi era alcun motivo di considerarlo risolto, secondo la pertinente normativa tedesca applicabile e non avendo mai CP\_3 comunicato difetti dei prodotti consegnati nel termine di legge.

II. Si costituiva in giudizio CP\_3 contestando che si fosse formato l'accordo sull'intera consegna del quantitativo dei pezzi oggetto dell'ordine. Rilevava, in ogni caso, che il contratto sarebbe soggetto al diritto cinese e la giurisdizione sarebbe radiata a Pt\_2 per mezzo di arbitrato; in caso si ritenesse sussistente la giurisdizione dell'adito Tribunale il diritto applicabile, ai sensi del Regolamento n. 593/2008 era quello italiano e non quello tedesco. Concludeva, quindi, come in atti.

III. La causa era istruita mediante prova per testi, come da ordinanza del 07.03.25 e quindi, ritenuta matura per la decisione, era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.12.25.

IV. Le domande attoree sono fondate nei termini che seguono.

IV.1. L'eccezione di giurisdizione formulata, peraltro in maniera invero contraddittoria, da parte convenuta non merita accoglimento. Se è vero che nelle quotations del 19.10.2020 si fa riferimento al fatto che l'offerta sarebbe stata sottoposta alle condizioni di vendita e spedizione di cui al link indicato (doc. 1 convenuta)

Validation of quotation:  
Terms and conditions:

30 days  
For this offer we refer to our sales and delivery conditions. Link: General Terms  
Long-term prices are subject to deviations in the form of taxes,  
levies and surcharges as well as fluctuations in raw-material prices.  
Subject to prior sale.  
Minimum order value 250 EUR. For orders of lower value we charge a processing fee 12,50  
The offer is electronically created and valid without signature.

di tali condizioni non si fa menzione nel successivo ordine di CP\_3 (doc. 2 convenuta), mentre la conferma dell'ordine (doc. 4 attrice) fa riferimento alle condizioni generali della società Parte Parte\_3 che sono rinvenibili sul sito wdbearings.com, il cui art. 10 recita (Sec. 10 Final provisions: To the extent that the customer is a merchant, legal entity under public law or special fund under public law or is not subject to general jurisdiction within Germany, or relocates its place of residence or habitual abode to a location outside Germany after conclusion of the contract, or where its place of residence or habitual abode are not known at the time of the filing of the action, exclusive jurisdiction for all disputes arising from and in connection with the contract relations between the parties in all such cases shall be vested in the courts located at the place of WD-EU's registered office.

Art. 10 Disposizioni finali: Nella misura in cui il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o non è soggetto alla giurisdizione generale in Germania o trasferisce la sua residenza o dimora abituale in un luogo al di fuori della Germania dopo la conclusione del contratto o se la sua residenza o dimora abituale non sono note al momento della proposizione dell'azione, la competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da e in relazione ai rapporti contrattuali tra le parti in tutti questi casi spetta ai tribunali situati nel luogo in cui ha sede WD-EU).

Alla luce di tale previsione, quindi, la “competenza esclusiva” sarebbe stata dei tribunali situati nel luogo in cui ha sede WD-EU (Germania). Com'è evidente [CP\\_1](#) a prescindere dalla validità della clausola, non risultando la stessa sottoscritta espressamente ed essendo comunque equivoco il rinvio ad una pagina web contenente tre testi di “Condizioni generali di vendita e spedizione” non ha alcun interesse ad eccepire la competenza dei Tribunali tedeschi (è infatti non l'ha sollevata, avendo formulato solo l'eccezione di giurisdizione rispetto all'arbitrato cinese) essendo stata convenuta avanti al Foro della propria sede legale (Vicenza).

IV.2. Quanto alla legge applicabile si deve far riferimento Regolamento (CE) N. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) che disciplina la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che comportino un conflitto di leggi (come nel presente caso tra legge tedesca e legge italiana). Quando, come nella presente circostanza, le parti non abbiano disciplinato la legge applicabile, l'art. 4 del Regolamento prevede (comma 1, punto a) che il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale, quindi dalla legge della “residenza abituale” di WD, ovvero la legge tedesca. [CP\\_3](#) sostiene, al contrario, l'applicabilità della legge italiana in virtù della disciplina di cui all'art. 4, comma 3 e del considerando 20 del Regolamento i quali rispettivamente prevedono: “3. *Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.*” e che

*“Qualora il contratto presenti manifestamente un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, una clausola di salvaguardia dovrebbe prevedere che si debba applicare la legge di tale diverso paese. Per determinare tale paese si dovrebbe considerare, tra l’altro, se il contratto in questione sia strettamente collegato a un altro contratto o ad altri contratti.”.* La convenuta individua i seguenti motivi che dovrebbero identificare il collegamento manifestamente più stretto con l’Italia: ordini e corrispondenza in lingua italiana, luogo di consegna dei beni in Italia, luogo in cui si era perfezionato l’asserito contratto mediante ricezione della notizia di avvenuta accettazione della proposta, sempre l’Italia; i componenti oggetto del contratto sarebbero stati utilizzati da CP\_1 per la realizzazione – in Italia – di prodotti per i propri clienti.

L’assunto di parte convenuta non convince. E’ evidente che la normativa dalla stessa evocata è una eccezione a una regola generale (l’applicabilità della legge della residenza abituale del venditore); gli elementi addotti non sono univoci e non appaiono sufficienti a superare la regola; infatti gli ordini sono redatti solo in parte in italiano, essendo in realtà per la maggior parte in inglese, sono citate delle condizioni generali di vendita redatte in tedesco e in inglese, appare irrilevante il fatto che il contratto si sia perfezionato in Italia (peraltro a distanza) e le merci andassero consegnate in Italia in quanto non è quello il criterio che il Regolamento valorizza. Opinando come vorrebbe la parte convenuta si applicherebbe più spesso l’eccezione che la regola in quanto i contratti disciplinati dal regolamento sono contratti transfrontalieri in cui

l'acquirente ha, in genere, sede in paese diverso da quello del venditore e i beni venduti debbono essere consegnati presso l'acquirente medesimo.

In conclusione si ritiene che debba essere applicato alla fattispecie per cui è causa il diritto tedesco, con specifico riferimento al **CP\_4** [...] (BGB) (Codice civile).

IV.3. Passando al merito, appare opportuno, in primo luogo, rilevare come non possa accogliersi la prospettazione della parte convenuta secondo cui alcun contratto per i 4974+4974 pezzi sarebbe mai stato perfezionato, in quanto l'ordine era stato effettuato solo per i 26+26 pezzi campione. Tale assunto è smentito dai documenti scambiati dalle parti in occasione dell'offerta e accettazione ove si fa sempre riferimento a 5.000+5.000 pezzi totali:

- v. Quotations (doc. 1 convenuta):

| No.                                                                        | Part No.    | Part Description                                                                                                                                    | Qty            | Unit | Unit Price | Subtotal     | Lead Time                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1                                                                          | WD HUB-009B | Material: Steel 100Cr6<br>Lubrificant: Mobil Polirex<br>Brand: MARKED AS REQUESTED BY CUSTOMER<br>package: industrial packing, then in plywood case | 10,000<br>5000 | pcs  | € 28,80    | € 288.000,00 | 85 days<br>after official order intake |
| NOTE<br>material will be delivered in Poland or Italy as requested by GFAS |             |                                                                                                                                                     |                |      |            |              |                                        |

  

| No.                                                                        | Part No.       | Part Description                                                                                                                                                         | Qty            | Unit | Unit Price | Subtotal     | Lead Time                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1                                                                          | W308RRPB52-F-B | Material: Steel GCr15 + Ductil Iron housing<br>Lubrificant: Mobil Polirex<br>Brand: MARKED AS REQUESTED BY CUSTOMER<br>package: industrial packing, then in plywood case | 10,000<br>5000 | pcs  | € 28,80    | € 288.000,00 | 85 days<br>after official order intake |
| NOTE<br>material will be delivered in Poland or Italy as requested by GFAS |                |                                                                                                                                                                          |                |      |            |              |                                        |

Peraltro è **CP\_1** che corregge il quantitativo minimo in 5.000 esemplari per ogni pezzo richiesto, mentre indica i 26 come campioni, ora il termine

campione significa “saggio, modello” di una fornitura più ampia, diversamente CP\_3 avrebbe richiesto solo 26+26 pezzi, senza parlare di campioni, ma è evidente che in tal caso Parte non avrebbe accettato di mettere in produzione un tale quantitativo, dovendo peraltro anche produrre un oggetto personalizzato con le indicazioni della convenuta;

- Ordine di CP\_1 (doc. 2 convenuta)

| Cod.articolo/<br>Item code | Descrizione/Description                                                                                                | UM | Q.tà/Q.ty | Prezzo/<br>Price | Sconti/<br>Discount | CI | Importo/<br>Amount | Cons./<br>Delivery |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|---------------------|----|--------------------|--------------------|
| CC0000052                  | MOZZO WD HUB-009B<br>CONSEGNA A CHIAMATA - ORDINE VALIDO<br>SOLO DOPO APPROVAZIONE 26 PZ<br>CAMPIONE                   | PZ | 5.000,000 | 28,8000          |                     | 7  | 144.000,00         | 11/01/2021         |
| CC0000053                  | WD HUB-009B<br>MOZZO W308RRPB52-F-B<br>CONSEGNA A CHIAMATA - ORDINE VALIDO<br>SOLO DOPO APPROVAZIONE 26 PZ<br>CAMPIONE | PZ | 5.000,000 | 28,8000          |                     | 7  | 144.000,00         | 11/01/2021         |
|                            | W308RRPB52-F-B                                                                                                         |    |           |                  |                     |    |                    |                    |

E' evidente da tale documento che l'ordine è per 5.000+5.000 pezzi salvo approvazione di 26 pezzi campione (d'altra parte non avrebbe avuto senso per CP\_1 firmare un planning di consegne per tutto l'ordinativo se il contratto si fosse perfezionato per i soli 26+26 pezzi campione, cfr. doc. 5 attoreo).

IV.3.1. Ciò premesso e ritenuto, quindi, che l'ordine si sia perfezionato per il quantitativo totale richiesto, dato atto che è pacifico che i pezzi campione sono stati consegnati da Parte e pagati da CP\_3 rimane da analizzare l'ulteriore questione oggetto di causa su cui le parti sostengono posizioni del tutto antitetiche. Parte infatti, sostiene che il contratto fosse sottoposto a una condizione sospensiva che non si è verificata per il comportamento, contrario a buona fede, di CP\_1 quest'ultima sostiene sul punto, sia nella prospettiva dell'applicazione invocata del diritto italiano, sia del diritto tedesco che tale

condizione non si sia avverata non essendo applicabile l'art. 1359 c.c., in quanto la condizione sarebbe stata apposta nell'interesse di entrambi i contraenti e, comunque, non sussisterebbe un comportamento della convenuta contrario a buona fede, avendo *Parte* autonomamente prodotto l'intero quantitativo di pezzi senza attendere l'approvazione dei campioni.

A questo punto viene in rilievo la disciplina tedesca in riferimento alla condizione, con particolare riguardo al § 162 del BGB, il quale recita:

*§ 162 Verhinderung oder Herbeiführung des Bedingungseintritts*

(1) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten.

(2) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben herbeigeführt, so gilt der Eintritt als nicht erfolgt

§ 162 BGB – Impedimento o procurato avveramento della condizione

(1) Se il verificarsi della condizione è impedito, contro buona fede, dalla parte cui il suo verificarsi nuocerebbe, la condizione si considera avverata.

(2) Se il verificarsi della condizione è provocato, contro buona fede, dalla parte cui esso gioverebbe, il verificarsi si considera non avvenuto. (traduzione non ufficiale)

Ora, tenuto conto che la stessa *CP\_1* nel già citato planning delle consegne (doc. 5 *Parte*, sottoscritto, risponde a *Parte* che avrebbe avuto l'informazione se la consegna poteva avvenire mediante spedizione dell'intero quantitativo di pezzi insieme a gennaio (2021) dopo i “field tests”

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 70days after approval | Is it confirmed we can deliver all 4974 pcs together? I WILL GET |
| 70days after approval | THIS INFO in JANUARY, ALL DEPENDS TO THE FIELD TEST.             |

e che di tali “field tests” nulla si sa in quanto la convenuta non li ha mai depositati in causa (quindi, probabilmente, non li ha mai effettuati o, se anche li ha effettuati, hanno avuto esito positivo e quindi avrebbero soddisfatto la condizione sospensiva) si deve ritenere contrario a buona fede il comportamento di CP\_1 che, nell’ottica di un corretto comportamento contrattuale, aveva l’obbligo di comunicare a Parte l’esito, quale che fosse, dei “field tests” entro la data dalla stessa comunicata; non avendolo fatto l’attrice poteva correttamente supporre che i tests avessero avuto risultato positivo e mettere in produzione per la consegna i pezzi ordinati (al fine di rispettare le tempistiche di consegna), di talché la mail del 22.07.21 di CP\_1 appare del tutto tardiva e irrilevante al fine di “annullare” l’ordine (peraltro, ad ulteriore confutazione delle argomentazioni della convenuta, parlare di “annullamento” avrebbe senso solo se si considerasse l’ordine valido per l’intero quantitativo).

IV.3.2. Parte nell’instaurare la presente causa, ha dedotto di aver prodotto e ha dato prova di aver immagazzinato a disposizione della convenuta il quantitativo di pezzi oggetto dell’ordine di cui si controverte, chiedendo l’adempimento del medesimo. La domanda, posta in via principale, deve essere accolta, per le considerazioni finora svolte, con conseguente condanna di CP\_1 a corrispondere l’importo residuo di € 286.502,4 oltre IVA di legge, se dovuta, al momento della consegna dei pezzi da parte di Parte o all’esito dell’offerta ex art. 1209, comma 2, c.c.. se CP\_1 dovesse rifiutarne la consegna, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale fino all’effettivo soddisfo.

IV.4. Quanto, infine, alla domanda attorea di risarcimento si ritiene che sia fondata solamente quella relativa allo stoccaggio presso soggetto terzo in Germania di parte della merce (in quanto i restanti pezzi sono presso un magazzino di proprietà di <sup>Parte</sup> ispetto al quale sono dedotti costi non provati) e, per essa, può essere liquidato l'importo di € 1.934,8 (€ 43,55/mese dal maggio 2021 fino al mese di gennaio 2026 per un totale di mesi 56), prendendo a riferimento il costo mensile di stoccaggio esposto dall'attrice, che peraltro appare congruo per il volume presumibile della merce immagazzinata (come evincibile anche dalle foto in atti), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla domanda giudiziale al soddisfo. D'altra parte i testi escussi in istruttoria (cfr. verbale ud. 08.05.25) non hanno potuto confermare che <sup>Parte</sup> abbia venduto i predetti pezzi in quanto hanno riferito circostanze per "sentito dire" o la sussistenza di trattative per la vendita da parte dell'attrice senza saperne indicare, però, l'esito.

V. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa pari all'accordato (scaglione € 260.001-520.000) ai valori medi per tutte le fasi previste dal citato D.M..

- P.Q.M. -

Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

1) accerta e dichiara che <sup>CP\_3</sup> è inadempiente alle obbligazioni contrattuali di cui al proprio Ordine 759 del 19.10.2020 nei confronti di [...]

<sup>Parte\_1</sup> nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna la

convenuta a pagare all'attrice l'importo di € 286.502,40, oltre IVA di legge, se dovuta, al momento della consegna dei pezzi oggetto del predetto ordine da parte dell'attrice o all'esito dell'offerta ex art. 1209, comma 2, c.c.. se CP\_3 dovesse rifiutarne la consegna, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;

2) condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'ulteriore importo, a titolo risarcitorio, come da paragrafo IV.4. in motivazione, di € 1.934,8, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;

3) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.241 per esborsi, € 22.457 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vicenza il 09/02/2026

Il Giudice

Gabriele Conti